

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Silvia DI BRACCIO
Dott. Paolo STAGNO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

Genova, 13 febbraio 2015

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Circolare n. 7/2015

OGGETTO: Lettere D'intento: Dal 2015 Trasmissione Telematica a cura dell'esportatore Abituale.

L'articolo 20 del Decreto Semplificazioni (Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 2014, in attuazione dell'art. 7 della legge delega n. 23/2014) ha modificato radicalmente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento, disciplinata dall'articolo 1 comma 1, lettera c) del D.L. 746 del 1983.

In sostanza, per effetto delle suddette modifiche, **la comunicazione telematica delle lettere d'intento emesse dagli esportatori abituali deve essere effettuata direttamente dall'esportatore abituale** e non più dal soggetto che riceve le lettere d'intento, fornitore dell'esportatore abituale.

Nuova procedura

L'esportatore abituale, al fine di poter richiedere il beneficio della non imponibilità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ai propri fornitori/prestatori, deve inviare telematicamente (direttamente se abilitato a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati) all'Agenzia delle Entrate il nuovo modello "Dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto", approvato con Provvedimento 159674/2014, con l'indicazione dei dati relativi alle singole lettere d'intento emesse.



Una volta ottenuta la ricevuta dall'Agenzia delle Entrate dell'invio telematico deve trasmetterla al proprio fornitore/prestatore, ovvero in dogana, unitamente alla lettera d'intento.

Il fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento trasmessa e la relativa ricevuta telematica e dopo aver verificato che la dichiarazione di intenti sia stata acquisita nella banca dati dell'Agenzia (in caso contrario sarà soggetto ad una sanzione dal 100% al 200% dell'IVA non computata in fattura)

A tal fine, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, è possibile effettuare il predetto riscontro telematico.

Il controllo potrà essere effettuato, per i soggetti abilitati Entratel o fisconline, anche tramite il cassetto fiscale.

La lettera d'intento con relativa ricevuta di presentazione, devono essere presentati in dogana nel caso delle importazioni, ma solo fino al momento in cui l'Agenzia delle Entrate non condividerà l'archivio con le Dogane. Quando sarà conclusa la condivisione dei dati, l'esportatore abituale sarà dispensato dall'obbligo di consegnare alle Dogane la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e le relative ricevute telematiche, ma sarà sufficiente indicare nella dichiarazione doganale il numero della ricevuta rilasciata.

Restano fermi gli altri oneri in capo al fornitore/prestatore e cioè quelli di annotazione delle lettere d'intento ricevute in apposito registro e l'indicazione degli estremi nella fattura.

Decorrenza

Le disposizioni richiamate trovano applicazione per le **operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015**, a nulla rilevando la circostanza che l'esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d'intento secondo la precedente disciplina.

Si ricorda tuttavia che, **fino all'11 febbraio 2015**, gli operatori **possono** continuare a consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo specifico caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di



trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per una puntuale individuazione degli adempimenti gravanti sugli esportatori, è **necessario distinguere** a seconda che l'esportatore abbia inviato al proprio fornitore la **dichiarazione d'intento** esclusivamente in relazione ad **operazioni da effettuarsi tra il 1 gennaio e l'11 febbraio 2015, ovvero** che la dichiarazione si riferisca **anche** ad operazioni da effettuarsi **successivamente** a tale data. Nel **primo caso**, infatti, l'esportatore avrà correttamente adempiuto l'obbligo mediante l'invio della dichiarazione al fornitore secondo le vecchie regole. Il **fornitore**, diversamente, **non è tenuto a trasmettere tale dichiarazione** all'Agenzia delle Entrate, salvo l'obbligo di **conservazione** della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore ai fini del controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, e di indicazione nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2015 dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Ciò in quanto il termine per il fornitore per trasmettere la dichiarazione d'intento ricevuta secondo la precedente disciplina - prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale l'operazione confluisce - scade, con riferimento alle operazioni poste in essere tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015, successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole (12 febbraio 2015).

Nel **secondo caso**, invece, in cui la dichiarazione si riferisca **anche** ad operazioni da effettuarsi **successivamente** al 11 febbraio 2015 (per esempio operazioni comprese tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015), **l'esportatore abituale sarà tenuto a trasmettere**, secondo la nuova disciplina, la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, ricomprendendo anche le operazioni effettuate tra il 1° gennaio e l'11 febbraio 2015.

Sanzioni

E' stato riformulato l'articolo 7, comma 4-bis del DLgs 471-1997 per cui *"È punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200%, fermo l'obbligo di pagamento del tributo, il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni (di cui all'articolo 8, primo comma lettera c) dpr 633/1972) prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle entrate."*

Rimanendo a Vs. disposizione per quant'altro possa occorrere, porgiamo cordiali saluti.

Studio Rovidà

Studio Cidda - Grondona